

Statuto del Club Sportivo Subacqueo Campionese

Sede Sociale - Via Valdancio
I-22060 Campione d'Italia (CO)
Codice Fiscale 95027550136

Articolo 1

Sotto la denominazione "Sub Campione", il Club Sportivo Subacqueo Campionese fonda, nell'anno 1975, un'Associazione con durata illimitata, apolitica e senza scopo di lucro, con sede e domicilio in Campione d'Italia.

Articolo 2

Lo scopo esclusivo della Sub Campione è di promuovere, curare e sviluppare la passione e la pratica degli sport subacquei ed acquatici, favorirne le capacità individuali, organizzare immersioni, esplorazioni, manifestazioni sportive e ricerche scientifiche, nonché corsi di salvataggio.

Non sono ammesse altre attività se non a corollario della pratica dell'attività subacquea.

Articolo 3

Il C.S.S.C. della Sub Campione è composto da soci attivi, soci attivi juniores, e soci onorari.

E' socio attivo chi, in possesso di brevetto rilasciato da scuole subacquee riconosciute internazionalmente, esercita assiduamente lo sport subacqueo, partecipa attivamente alla vita del Club ed è in regola col pagamento della quota annuale.

E' socio attivo juniores chi, al di sotto dei 16 anni, adempie le stesse condizioni, previa autorizzazione paterna o chi ne fa le veci.

E' socio onorario chi viene eletto dall'Assemblea Generale dei soci per i seguenti motivi:

- meriti speciali verso il Club e nello sport subacqueo;

Sono soci sostenitori, persone fisiche, ditte o enti che sostengono finanziariamente la Sub Campione.

I soci attivi ed i soci attivi juniores possono partecipare alle varie attività del Club, possono usufruire dei materiali e di tutte le attrezzature tecniche del club e possono accedere liberamente alla sede e nelle aree date in concessione.

I soci onorari che volessero usufruire dei materiali e delle attrezzature tecniche del club, sono tenuti al versamento della quota sociale annuale.

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le norme dello Statuto e dei

regolamenti sociali, con le modalità stabilite nel presente Statuto o dai regolamenti.

Sono sostenitori del Club coloro che liberamente, per mezzo di donazioni in denaro od in natura o con prestazioni professionali espressamente dedicate, contribuiscono al sostentamento del Club stesso.

I sostenitori sono invitati regolarmente alle attività straordinarie organizzate dal Club Sportivo Subacqueo Campionese.

Essi possono prendere parte alle attività ordinarie del club, per compiti specifici, rientranti nelle prescrizioni del secondo capoverso precedente (prestazioni professionali e/o donazioni in natura), previa approvazione informale del Comitato Direttivo.

Articolo 4

L'adesione al Club non comporta necessariamente l'appartenenza alla F.S.S.S ed alla Confederazione mondiale delle Attività Subacquee (CMAS).

I soci devono attenersi per la pratica dello sport subacqueo alle indicazioni del Commissario Tecnico ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

A questo proposito il Consiglio Direttivo emana ed aggiorna regolarmente uno speciale regolamento.

Articolo 5

Ogni nuovo socio attivo è ammesso nel Club per decisione del Consiglio Direttivo, su proposta (non obbligatoria) di almeno due membri attivi.

Articolo 6

Le dimissioni da socio devono essere inoltrate al Consiglio Direttivo per iscritto, al più tardi entro il 31 Dicembre. Le dimissioni inoltrate durante l'anno non liberano il socio dal pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

I soci che risultano in debito della quota sociale, per due anni consecutivi, saranno automaticamente cancellati dall'elenco dei soci del Club.

Articolo 7

L'anno sociale decorre dal 1° Gennaio - Si dovrà pagare la quota sociale entro il 31 Maggio dello stesso anno.

La quota sociale e le relative modalità di pagamento vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea Generale ordinaria.

I nuovi soci, iscritti dopo il 31 Luglio dell'anno, sono tenuti al pagamento del 50% della quota sociale stabilita per quell'anno dall'Assemblea Generale dei Soci.

I soci che procureranno contributi (in denaro od in natura) per un importo pari o superiore a 500 CHF, saranno esentati, per l'anno corrente, dal pagamento della tassa sociale annuale.

Articolo 8

I Soci che non adempissero ai propri doveri verso il Club, che nuocessero agli interessi dello stesso, che abusassero delle strutture del Club, che introducessero reiteratamente estranei senza averne registrato la presenza sull'agenda (libro visitatori) o che comunque si rendessero indegni per comportamento contrario agli scopi previsti dall'articolo 2 del presente Statuto, potranno essere espulsi dal Club su decisione del Consiglio Direttivo.

L'espulsione dovrà essere notificata ai soci mediante affissione all'albo sociale e notificata all'interessato per lettera.

Il membro espulso può appellarsi alla Assemblea Generale entro 10 giorni; quest'ultima decide definitivamente sull'espulsione dal C.S.S.C.

Articolo 9

I Soci possono introdurre persone estranee (non soci) nei locali e nelle aree date in uso al Club, al fine di promuovere l'attività subacquea, ma devono registrarne la presenza sull'agenda (libro visitatori).

Casi eccezionali possono essere derogati dal Consiglio Direttivo che deve essere preventivamente avvertito.

I danni e i guasti causati da un socio o da persona da lui introdotta, saranno a carico del socio stesso.

Articolo 10

Gli organi del Club sono:

- l'Assemblea Generale ordinaria;
- l'Assemblea Generale straordinaria;
- il Consiglio Direttivo.

Articolo 11

L'Assemblea Generale ordinaria dovrà aver luogo ogni anno, al più tardi entro il 30 Aprile, per approvare il Conto Consuntivo dell'anno precedente e il Preventivo per l'anno corrente.

Articolo 12

L'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo secondo le necessità o su domanda scritta e firmata da almeno un quinto dei soci attivi.

La votazione è generalmente palese, mentre è a scrutinio segreto se trattasi di nomina o argomento su persona

Articolo 13

Soltanto i soci attivi e onorari in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto di voto e di essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Non sono ammesse le procure.

I soci attivi juniores e i soci sostenitori possono partecipare alle Assemblee Generali, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 14

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- 1) accettazione del verbale dell'Assemblea precedente;
- 2) approvazione del rapporto del Presidente;
- 3) approvazione dei conti;
- 4) nomina del Consiglio Direttivo e dei revisori;
- 5) approvazione del preventivo annuale delle spese;
- 6) nomina dei soci onorari;
- 7) modifiche dello statuto e dei regolamenti sociali, che devono essere approvate da almeno i 2/3 dei presenti votanti;
- 8) determinazione delle quote annuali e delle eventuali tariffe di utilizzo dei materiali sociali;
- 9) eventuali proposte dei soci inviate per iscritto

Articolo 15

Qualunque Assemblea Generale deve essere convocata dal Consiglio Direttivo e comunicata ai soci almeno dieci giorni prima, indicando le relative questioni da trattare

Proposte che non figurano all'ordine del giorno non possono essere esaminate dall'Assemblea

Articolo 16

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida soltanto se è presente la metà più uno dei soci attivi

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci attivi presenti e se vi sono presenti almeno la metà più un membro del Consiglio Direttivo.

La seconda convocazione deve essere palese, convocata con le stesse modalità

della prima e può seguire immediatamente la precedente.

Articolo 17

La direzione del C.S.S.C. è affidata al Consiglio Direttivo.
Esso viene nominato dall'Assemblea Generale e resta in carica due anni

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 fino a 8 membri.
I nominativi, i recapiti e le attribuzioni dei componenti del Consiglio Direttivo sono esposti all'albo sociale.

Le cariche del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- 1) Presidente
- 2) Vice -Presidente
- 3) Segretario
- 4) Cassiere
- 5) Commissario Tecnico e Sportivo
- 6) Responsabile del materiale e della sede

Le cariche, in caso di necessità, possono essere cumulate fino ad un massimo di due cariche per membro di Consiglio.

I responsabili delle Commissioni possono indicare soci o simpatizzanti al fine di essere affiancati nelle attività proprie – ordinarie e/o straordinarie.

In Consiglio Direttivo dovrà essere preventivamente informato.

Articolo 19

Nel caso di prolungata assenza di un membro, il Consiglio Direttivo ha il diritto di sostituirlo provvisoriamente.

Articolo 20

Funzioni dei membri del Consiglio Direttivo:

- Il Presidente presiede e dirige le assemblee e le sedute del Consiglio Direttivo, rappresenta il Club di fronte ai terzi e nelle manifestazioni sportive e sociali
- Il Vice-Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente. In caso di assenza firma in sua vece.

- Il segretario cura l'amministrazione del Club.
- Il cassiere cura l'amministrazione finanziaria del Club.
- Il Commissario Tecnico sorveglia che l'esercizio dello sport subacqueo avvenga nell'ambito delle norme di sicurezza riconosciute, si occupa dell'istruzione degli allievi e organizza dei corsi per l'ottenimento dei vari brevetti
- Il Commissario Sportivo è responsabile dell'organizzazione di gare e manifestazioni sportive
- Il Responsabile del materiale è responsabile del materiale e del suo funzionamento, nonché della sede.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le sue deliberazioni sono valide se è presente almeno la metà più uno dei suoi membri..

Nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voti, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, conta doppio.

Articolo 22

I conti del C.S.S.C. vengono controllati annualmente da due revisori nominati dall'Assemblea Generale.

La durata della carica è di un anno

Articolo 23

La firma del Presidente unitamente a quella del Cassiere impegnano il C.S.C.C. verso terzi. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto di firma nell'ambito delle sue mansioni.

Articolo 24

I membri del Consiglio Direttivo non sono responsabili individualmente per gli obblighi assunti da soci del C.S.S.C.

Articolo 25

I soci come tali non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale che rappresenta l'unica garanzia del Club stesso.

Articolo 26

Qualora avvenissero incidenti durante allenamenti, corsi o altri esercizi, nessuna responsabilità sarà imputabile al Club o ai suoi membri, salvo dolo o responsabilità individuali oggettive comprovate dalle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 27

Lo scioglimento del Club potrà avvenire solo per mancanza di soci e tutto il patrimonio sarà consegnato all'Ente Turistico Campionese.

Articolo 28

Per tutti i casi non previsti da questo Statuto, il Consiglio Direttivo può emettere dei regolamenti

Articolo 29

Il presente Statuto, contenente 29 articoli, è stato approvato dall'Assemblea Generale del 18 Maggio 2019.

IL PRESIDENTE
Giorgio RIBERI

IL CASSIERE
Marco LIPPMANN